

Comune di Lozzolo (Vercelli)

**Estratto deliberazione C.C. n. 14 del 29 maggio 2012 - Approvazione variazione regolamento Edilizio.**

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 in data 29.05.2012 ha approvato la proposta di deliberazione relativa a :” Modifiche al vigente Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 12/2003 e modificato con D.C.C. n. 24/2009.

(omissis)

*delibera*

1. di approvare le sottoelencate modifiche al Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione n. 12, in data 25/03/2003 e successivamente modificato con deliberazione n. 24 del 30/09/2009:

A. modifica dell'art. 2:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
2. La Commissione è composta da 5 componenti, eletti dalla Giunta Comunale ed è presieduta da un componente nominato dalla Commissione stessa. Partecipa ai lavori della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, il Responsabile del servizio che funge, altresì, da segretario verbalizzante.	2. La Commissione è composta <b>da componenti eletti dalla Giunta Comunale in numero non inferiore a 5 e non superiore a 7</b> ed è presieduta da un componente nominato dalla Commissione stessa. Partecipa ai lavori della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, il Responsabile del servizio che funge, altresì, da segretario verbalizzante.

B. modifica all'art. 28:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici o industriali, ecc...) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.	1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici o industriali, <b>rifiuti speciali così come definiti dall'articolo 184 - comma 3 - del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ecc...</b> ) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
10. Ai sensi dell'art. 14, 1° comma del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (Legge Ronchi) "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati". Le violazioni a quanto sopra riportato saranno perseguite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 50 del succitato D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alla gravità dell'inadempienza.	10. Ai sensi dell'art. <b>192</b> , 1° comma del D.Lgs. <b>3 aprile 2006 n. 152</b> "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati". Le violazioni a quanto sopra riportato saranno perseguite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista <b>dagli art. 255 e 256</b> del succitato D.Lgs. <b>152/2006</b> e successive modificazioni ed integrazioni, in base alla gravità dell'inadempienza.

2. di dare atto che, trattandosi di modifiche conformi al Regolamento “Tipo” predisposto dalla Regione, l’entrata in vigore delle stesse è subordinata all’avvenuta pubblicazione della presente

deliberazione di approvazione che assumerà efficacia dalla data di pubblicazione per estratto sul B.U.R.;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Servizio  
Mauro Petterino